

## **Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo**

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, i trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre.

2. I trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati all'approvazione della struttura didattica competente di destinazione che si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico, 10 all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato. Detti trasferimenti sono altresì subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia della contribuzione dovuta per l'intero anno accademico e del contributo di trasferimento in entrata fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, e, relativamente ai Corsi a numero programmato, al rispetto delle norme definite dalle strutture competenti e alla disponibilità dei posti.

3. I trasferimenti degli stranieri residenti all'estero (richiedenti visto), ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

4. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 22.